



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



***DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA
PESCA***

***Linee guida operative per l'avvio
dell'attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020
Documento del 6/6/2016***

Sommario

1. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2. PREMESSA.....	4
3. SELEZIONE DEI GAL E DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE	4
4. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO	13

1. Riferimenti normativi

Gli articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e gli articoli 42, 43 e 44 del Reg. (CE) n. 1305/2013 definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i compiti dei Gruppi di Azione Locale (GAL), e costi sostenuti dai Fondi SIE e le attività di cooperazione.

Di seguito:

- il Reg. delegato (CE) n. 807/2014 integra le disposizioni del Reg. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie;
- il Reg. di esecuzione (CE) n. 808/2014 stabilisce le modalità di esecuzione del Reg. n. 1305/2013;
- il Reg. di esecuzione (CE) n. 809/2014 reca modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- l'Accordo di Partenariato dell'Italia, approvato con Dec. della Commissione C(2014) 8021 del 29/10/2014, definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei) e dei Programmi di Sviluppo Rurale.

2. Premessa

Ai sensi dell'art. 32 del Reg. UE 1303/2013, la misura Leader si inserisce nell'ambito dello strumento CLLD e contribuisce a rafforzare lo sviluppo a lungo termine di specifiche aree del territorio mediante l'attuazione di Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo dirette a migliorare la qualità della vita nelle aree rurali della Regione integrando azioni rivolte alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio rurale, alla qualificazione dell'offerta/accessibilità ai servizi per la collettività, al rafforzamento della capacità progettuale e gestionale locale, alla valorizzazione delle risorse endogene, generando contestualmente opportunità aggiuntive di occupazione e di reddito e migliorando l'attrattività dei territori rurali sia dal punto di vista delle imprese, che da quello della popolazione.

La Misura 19 si articola in 4 Sottomisure, per le quali vengono altresì forniti indirizzi che dettagliano alcuni aspetti specifici del PSR:

- 19.1 “Supporto preparatorio”
- 19.2 “Azioni per l'attuazione della SSL”
- 19.3 “Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del GAL”
- 19.4 “Costi di esercizio e animazione”.

Il presente Documento definisce indirizzi organizzativi e procedurali per l'attuazione della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” del PSR Abruzzo, ed in particolare con riferimento alla predisposizione e gestione del bando per la selezione dei GAL (Gruppi di Azione Locale) e dei PSL (Piani di Sviluppo Locale).

L'Autorità di Gestione si riserva la periodica manutenzione evolutiva del presente Documento, in funzione esclusiva della maggior razionalizzazione delle procedure ed a tutela delle esigenze di ottimizzazione delle risorse, onde prevenire rischi di disimpegno automatico delle risorse.

3. SELEZIONE DEI GAL E DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE

a) Profili generali

a.1) Le Aree ammissibili alla Strategia

Le aree ammissibili alla strategia LEADER sono le aree C e D della Regione Abruzzo (ai sensi dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia, come riportato nell'allegato “zonizzazione” del Psr Abruzzo), vale a dire le aree rurali intermedie e le aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

Sono inammissibili :

- Strategie che intervengano su areali collocati su più Province;
- Strategie che intervengono su areali compresi anche in altro PSL.

a.2) Gli Ambiti tematici delle SSL

Le SSL debbono risultare coerenti con l'analisi swot dei territori interessati ed ispirarsi all'obiettivo della concentrazione tematica e finanziaria. Debbono essere corredate di almeno un progetto di cooperazione connotato dai richiamati elementi di coerenza strategica e concentrazione.

I potenziali ambiti d'intervento delle SSL previsti dall'Accordo di Partenariato attengono alle seguenti tematiche:

- Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali
- Sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile
- Turismo sostenibile
- Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità
- Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali
- Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio
- Accesso ai servizi pubblici essenziali
- Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali
- Riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità
- Reti e comunità intelligenti

I GAL possono individuare altri ambiti di intervento, purchè ne giustifichino la coerenza con l'analisi che supporta la Strategia che propongono.

b) Profili organizzativi e procedurali

b1) Fasi della procedura di selezione

La procedura per la selezione dei GAL e delle SSL è unitaria, ed è scandita dalle seguenti fasi:

1. Adozione delle presenti Linee-Guida
2. Adozione e pubblicazione del Bando sul sito www.psrabruzzo.it
3. Presentazione delle domande a cura di GAL costituiti o costituendi
4. Valutazione di ricevibilità delle domande
5. Valutazione di ammissibilità dei Partenariati e delle rispettive Strategie
6. Proposizione di eventuali reclami avverso irricevibilità e inammissibilità e decisione degli stessi
7. Valutazione di merito delle Strategie ammissibili candidate da Partenariati ammissibili
8. Pubblicazione della graduatoria definitiva
9. Presentazione del Piano d'Azione definitivo

10. Approvazione del Piano d'Azione definitivo
11. Concessione dei benefici
12. Sottoscrizione della Convenzione tra AdG e singoli GAL

La selezione si intende chiusa con la definizione dell'operazione sub 8).

b2) Profili afferenti i requisiti minimi del Partenariato

Ciascuno dei profili appresso specificati è richiesto a pena di inammissibilità.

I GAL debbono essere composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati. I partenariati che candidano una Strategia devono essere costituiti in forma di Società Consortile o impegnarsi a costituirli entro **30 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Il capitale sociale minimo sottoscritto ammonta ad € 50.000,00 e va versato interamente non oltre **6 mesi** dalla data della concessione dei benefici.

Negli Organi decisionali collegiali per i quali la vigente normativa lo preveda deve essere assicurata la presenza, nella misura stabilita da essa, di componenti donne. Né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse privato o misto possono rappresentare più del 49% dei diritti di voto. Per gruppi di interesse si intende qualunque soggetto pubblico, privato, misto dotato di personalità giuridica.

Gli Enti locali sub provinciali e le Imprese possono partecipare ad un solo Partenariato nell'ambito di una medesima Provincia. La partecipazione dello stesso soggetto a più Partenariati nell'ambito di una medesima Provincia genera inammissibilità di tutte le Strategie cui esso aderisce.

Il Bando disciplina le modalità di adesione ai Partenariati, tenendo anche conto, per i soggetti pubblici, delle innovazioni recentemente dettate dall'evoluzione della normativa nazionale.

La sede operativa del Partenariato deve insistere all'interno dell'area territoriale interessata dalla Strategia candidata.

b3) Profili afferenti i requisiti minimi dell'Organizzazione interna del GAL

Ciascuno dei profili appresso specificati è richiesto a pena di inammissibilità.

La gestione amministrativa e finanziaria connessa all'attuazione della SSL è assolta dal GAL attraverso una struttura organizzativa interna che può avvalersi, per prestazioni che richiedono un peculiare contenuto professionale, di qualificati prestatori di servizi.

La selezione del personale avviene, nel rispetto dei criteri di trasparenza, imparzialità e pari opportunità, con procedure coerenti con le vigenti disposizioni sull'instaurazione di rapporti di lavoro. La selezione dei prestatori di servizi avviene nel rispetto del D.lgs. 50/2016 (nuovo decreto sugli appalti).

La struttura organizzativa del GAL deve garantire la copertura dei ruoli necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 33 del Reg. 1303/2013 ed essere coerente con gli obiettivi che il GAL stesso si dà con la strategia.

La struttura organizzativa del GAL, con riferimento ai profili che attengono alla gestione delle risorse del PSR, deve conformarsi ai principi di necessaria, costante ed inequivoca separazione delle funzioni di indirizzo e di quelle di gestione.

Devono in particolare essere assicurate da soggetti distinti e professionalmente qualificati per il loro assolvimento le funzioni di Direttore, di Responsabile della Contabilità, di Coordinatore delle funzioni di animazione, di Responsabile del Monitoraggio. Per tali compiti va prevista, ai fini dell'instaurazione del rapporto, una pregressa esperienza lavorativa in mansioni di contenuto analogo di almeno 5 anni.

Il GAL approva, almeno prima della concessione dei benefici, un Regolamento di attività nel quale prevede / descrive/ disciplina:

- 1) composizione e funzioni di ciascun organo;
- 2) che tutti gli atti amministrativi (indizione, gestione e chiusura di qualsivoglia procedura selettiva etc) e contabili (pagamenti) afferenti la gestione di risorse PSR sono assunti rispettivamente dal Direttore e dal Responsabile della Contabilità che ne sono responsabili in via diretta ed esclusiva;
- 3) le modalità con le quali vengono selezionate le operazioni, improntandole a procedure e criteri trasparenti e non discriminatori, nel rispetto delle presenti linee guida;
- 4) quali ulteriori misure preventive siano previste al fine di scongiurare il conflitto di interessi;
- 5) quali sanzioni siano comminate in caso di conflitto accertato, con quale procedura e in che tempi;
- 6) che in nessun caso i componenti di organi della società consortile e le persone giuridiche di cui siano responsabili o partecipi possano essere destinatari di affidamenti di forniture/servizi/lavori o concessionari di contributi al di fuori dell'esperimento di procedure aperte e trasparenti di evidenza pubblica;
- 7) l'Organigramma della struttura organizzativa del GAL, la descrizione dei rapporti funzionali interni ad essa e delle modalità di integrazione dell'apparato coerente con i profili sopra indicati;
- 8) l'Organigramma della struttura societaria del GAL e la descrizione dei rapporti con la Struttura organizzativa.

I rapporti tra la Regione e ciascun GAL sono regolati da un'apposita Convenzione conforme al modello che sarà approvato dall'AdG e pubblicato entro i termini di scadenza dell'Avviso.

La sottoscrizione della Convenzione consegue all'approvazione del Piano d'Azione definitivo.

b4) Profili afferenti i contenuti minimi del PSL

Ciascuno dei profili appresso specificati è richiesto a pena di inammissibilità.

Il PSL deve presentare tutti gli elementi di cui all'art. 33, co. 1, del Reg. UE 1303/2013. In particolare deve sviluppare, a pena di inammissibilità, almeno i seguenti elementi:

- a. la descrizione del contesto interessato e la relativa analisi swot, supportate da fonti informative individuate e documentabili;
- b. la descrizione della strategia in termini di:
 - declinazione gerarchica degli obiettivi individuati;
 - illustrazione delle caratteristiche innovative di essa;
 - illustrazione delle scelte in materia di cooperazione, in conformità con quanto specificato al paragrafo "sottomisura 19.3";
 - dimostrazione della coerenza degli ambiti tematici prescelti con l'analisi swot, in relazione alle qualità possedute da ciascuno di essi sotto forma di rimedio a taluna criticità o di sostegno a specifiche opportunità;
- c. la descrizione, supportata da elementi documentali certi, del processo di coinvolgimento della comunità locale nello sviluppo della strategia;
- d. il piano di azione preliminare, che traduce gli obiettivi in azioni concrete, con la descrizione delle operazioni, comprensive della definizione di target ed indicatori, e del relativo cronoprogramma;
- e. il piano finanziario articolato per tipologie di intervento, con riferimento alle sottomisure 19.2, 19.3, 19.4;
- f. la definizione delle procedure e del sistema di monitoraggio;
- g. la descrizione delle attività di valutazione previste;
- h. la descrizione delle attività di informazione e animazione;
- i. un paragrafo descrittivo di tutti i profili da disciplinare con il Regolamento d'attività di cui al paragrafo b3), ove non ancora formalmente adottato ed allegato alla domanda.

b5) presentazione delle domande

La procedura è articolata in un bando finalizzato alla contestuale selezione dei Partenariati e delle Strategie. L'acclarata ammissibilità soggettiva (del Partenariato) ed oggettiva (della SSL candidata) consente l'accesso alla valutazione di merito.

Il Bando prescrive la documentazione necessaria per assolvere tutti i profili valutativi e rende disponibile eventuale modulistica.

Il termine di presentazione delle domande scade il 9/9/2016.

Possono candidare istanza di partecipazione alla selezione Partenariati già costituiti in forma di Società Consortile, oppure Partenariati in itinere alla data della domanda che individuino un Soggetto Capofila. A pena di decadenza, i Partenariati in itinere devono costituirsi in Società Consortile entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Ai sensi dell'articolo 33, punto 4, del Reg. 1303/2013, il primo ciclo di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo è completato entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di partenariato (**29/10/2016**), **data che costituisce termine finale per la pubblicazione della predetta graduatoria.**

Eventuali ulteriori strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo potranno essere selezionate successivamente a tale data, ma non oltre il **31 dicembre 2017**.

Nel termine massimo del 9/9/2016 la domanda va trasmessa al Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali, a mezzo raccomandata/pacco celere postale o a mezzo corriere privato autorizzato, completa di tutti i seguenti allegati:

- atto costitutivo della Società Consortile, ovvero, se trattasi di Partenariato in itinere, dichiarazione di impegno alla costituzione entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria con indicazione del capofila e dei partner che faranno parte della compagine sociale.
- Copia fronte retro del documento di identità del Legale Rappresentante/Capofila datata e sottoscritta;
- PSL articolato in tutte le sezioni indicate al paragrafo b4) dalla lettera a) alla lettera h), parimenti sottoscritto;
- Regolamento dell'attività completo di tutte le sezioni indicate nel paragrafo b3, ove già adottato; in caso contrario, il PSL deve contenere e sviluppare completamente la sezione i);
- Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal Legale Rappresentante/Capofila che impegna il GAL a sottoscrivere e rispettare senza riserve tutte le clausole della Convenzione;
- ogni altro documento individuato nel bando al fine di supportare ciascun profilo della valutazione di ammissibilità e di quella di merito.

Il Bando rinvia ad apposito successivo avviso pubblicato sul sito www.psrabruzzo.it le indicazioni relative alla presentazione di domande di sostegno sul portale SIAN.

b6) Valutazione delle domande

La selezione è strutturata in :

- **valutazione di ricevibilità**
 - **valutazione di ammissibilità (del Partenariato e della SSL);**
 - **valutazione di merito, riservata ai GAL soggettivamente ammissibili che propongano SSL anch'esse ammissibili.**
- ✓ **Valutazione di ricevibilità**

E' volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza, la tempestività e regolarità dell'invio, e la corretta compilazione della stessa. La verifica può avere esito positivo o negativo: in caso di esito positivo l'istanza è giudicata ricevibile ed è quindi avviata alla valutazione di ammissibilità. In caso di esito negativo l'istanza è giudicata non ricevibile e viene archiviata.

- ✓ **Valutazione di ammissibilità**

Attiene alla verifica, a cura del Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali, della sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità indicati nei paragrafi a1, a2, b2, b3,

b4, b5, b6. L'accertamento anche di una sola causa di inammissibilità determina, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento ed assegnazione del termine di giorni 7 per eventuali controdeduzioni, l'esclusione dalle ulteriori fasi valutative, disposta a cura dello stesso Dirigente. Il superamento della valutazione di ammissibilità consente ai partenariati il riconoscimento delle spese del supporto preparatorio, ancorchè essi non siano ammessi a finanziamento.

✓ **Reclami**

E' consentito proporre reclamo esclusivamente con riferimento a motivi che abbiano determinato irricevibilità o inammissibilità. Il reclamo va proposto a mezzo PEC al Dirigente del Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali entro 3 giorni dalla notifica dell'esclusione. La decisione sul reclamo è adottata dal medesimo dirigente nei 3 giorni successivi.

✓ **Valutazione di merito**

E' riservata ai GAL soggettivamente ammissibili che propongano SSL anch'esse ammissibili. È condotta, sulla base dei Criteri di Selezione approvati dall'AdG (allegati al presente documento), da un Comitato di selezione composto dal Dirigente del Servizio Politiche per l'inclusione, lo sviluppo e l'attrattività delle aree rurali e da due Esperti senior competenti in materia di Sviluppo locale di tipo partecipativo, individuati con procedure di evidenza pubblica nell'ambito delle risorse di assistenza tecnica. Il Comitato è costituito con atto del Direttore del Dipartimento.

La Valutazione di merito consiste, in primis, nella valorizzazione dei progetti attraverso l'applicazione a ciascuno di essi dei punteggi contemplati nei criteri di selezione. Sarà utilizzato un sistema di assegnazione dei punteggi con l'indicazione di una soglia minima di idoneità, che consiste in un punteggio non inferiore al 50% della media aritmetica semplice dei punteggi assegnati ai progetti ammissibili, e comunque in un punteggio assoluto non inferiore al 30% di quello massimo attribuibile.

Il Comitato valuta altresì la congruità del budget richiesto da ciascun GAL in relazione alla Strategia candidata, e propone al Servizio la conferma o la riduzione di esso, quantificando quest'ultima e riferendola a specifiche linee di intervento.

✓ **Graduazione**

Al termine della Valutazione di merito, con atto del Dirigente del Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali viene approvata e pubblicata, sul sito www.psrabruzzo.it la graduatoria definitiva.

A parità di punteggio viene accordata precedenza al PSL a cui è stato assegnato il punteggio più alto per il criterio "Coerenza della strategia"; perdurando parità, si applicano, nell'ordine, le seguenti ulteriori preferenze:

- piano a cui è stato assegnato il punteggio più alto per il criterio "Concentrazione tematica, complementarietà, integrazione"
- piano a cui è stato assegnato il punteggio più alto per il criterio "attitudine a valorizzare le risorse locali incentivando attività sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale".

La pubblicazione vale come notifica erga omnes.

L'atto non è suscettibile di reclamo.

b7) Profili afferenti l'allocazione delle risorse

Il PSR Abruzzo 2014/2020 destina alla Misura 19, per l'insieme degli interventi che essa prevede, una dotazione finanziaria pari a 24 milioni di € di risorse pubbliche totali.

Un importo di 500.000 euro è accantonato per il sostegno preparatorio (19.1).

La selezione punta, in primis, ad assicurare l'attivazione di almeno un GAL in ciascuna Provincia.

A tal fine l'intero budget di Misura, defalcato l'accantonamento, è distribuito territorialmente in funzione dei seguenti criteri:

- 1) assegnazione alla Provincia dell'Aquila di un Budget di 7.245.000 euro, così quantificato (come da nota del Componente la Giunta n° 169 del 6 giugno 2016) in considerazione di ragioni connesse alle criticità post sisma di quel territorio;
- 2) per le altre Province l'importo residuo (16.255.000 euro) è ripartito in proporzione alla popolazione residente nelle aree C e D di ciascuna di esse. La Tabella seguente evidenzia elementi e risultati del calcolo:

Provincia	Popolazione *	Risorse
L'Aquila	225.262	7.245.000
Pescara	201.393	3.837.000
Chieti	340.600	6.489.000
Teramo	311.168	5.929.000
TOTALE	1.078.423	23.500.000

• Dati Istat 2015

Per ciascun PSL la strategia candidata deve contemplare risorse calcolate sulla base della seguente proporzione (l'incognita rappresenta il massimo di budget richiedibile):

$$\text{Popolazione Gal (Aree C+D)} : \text{Popolazione Provincia (Aree C+D)} = X : \text{Risorse Provincia}$$

La popolazione Gal si riferisce alla somma degli abitanti dei Comuni che ad esso aderiscono.

L'Accordo di Partenariato stabilisce, inoltre, che “...l'introduzione di una soglia minima per i Piani si giustifica allo scopo di evitare proposte di intervento finanziariamente irrilevanti sotto il profilo dell'impatto territoriale”, e indica in 3 milioni di Euro il budget minimo per GAL.

Pertanto, gli elementi costitutivi della predetta proporzione di regola devono condurre ad un importo non inferiore a tale soglia. Tuttavia, al fine di consentire la più ampia partecipazione dei territori e la necessaria flessibilità delle strategie, è ammissibile uno scostamento verso il

basso del budget risultante dalla proporzione non superiore al 15% del minimo sopra indicato.

Qualora, esperita la prima selezione delle strategie, permanga una Provincia priva di GAL idonei, la selezione verrà ripetuta per essa una sola volta a valere sul budget territoriale come sopra predeterminato.

Dopo aver soddisfatto il principio della selezione di almeno un GAL per Provincia, ove residuino risorse, si procederà a finanziare, con l'insieme dei residui, GAL idonei nell'ordine generale di graduatoria.

Ove permangano, infine, risorse non utilizzate, si procederà ad indire, compatibilmente con le scadenze imposte dai Regolamenti, procedure per la selezione di ulteriori GAL, ovvero al finanziamento di iniziative aggiuntive candidate dai GAL già selezionati, promuovendo a tal fine una specifica, nuova procedura.

Alla data del 31/12/2018 sarà valutata la performance di spesa di ciascun GAL: ai Gruppi la cui spesa risulti di oltre il 5% minore della media conseguita dall'insieme dei GAL selezionati alla data del 29/10/2016, sarà applicata una decurtazione del budget concesso di entità pari allo scostamento. Le risorse conseguentemente determinate saranno riassegnate ad interventi aggiuntivi, coerenti con le finalità della Misura 19, appositamente selezionati dall'AdG con procedure cui potranno accedere i soli GAL performanti.

b8) Adempimenti successivi alla graduazione

I Partenariati in itinere alla data della presentazione della domanda devono costituirsi formalmente in Società Consortile e fornirne prova al Servizio entro **30 giorni** dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Tutti i Partenariati ammissibili a finanziamento devono presentare, entro due mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il **Piano di Azione definitivo**.

Tale documento **può solo dettagliare** in modo più analitico le azioni già indicate nel Piano d'azione preliminare, non anche sostituirle o modificarle.

Decadono dai benefici i GAL che, nei termini precedentemente indicati, non si costituiscono, o non presentano il Piano d'azione, o lo presentino alterando il preliminare. L'atto che pronuncia la decadenza ha valore meramente dichiarativo. Esso è elaborato nel rispetto delle prescrizioni del paragrafo b11). Il Servizio competente formula, se del caso, prescrizioni finalizzate alla modifica/adequamento del Piano, la cui osservanza è vincolante per il GAL.

Decade dai benefici il GAL che non adegui il Piano d'azione alle prescrizioni del Servizio nel termine massimo di venti giorni.

L'approvazione del **Piano di Azione definitivo** è propedeutica alla concessione dei benefici e alla stipula della Convenzione con l'AdG.

La concessione è disposta con atto del Dirigente del Servizio Politiche per l'Inclusione lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali nell'ordine di graduatoria, contemperandolo con le disponibilità individuate a livello provinciale e le altre statuizioni del paragrafo b7).

b9) Pagamenti

Le Domande di pagamento attengono all'erogazione del contributo mediante una anticipazione, uno o più acconti (avanzamenti successivi) ed un saldo finale.

- Ai fini dell'erogazione di anticipazioni, è previsto il pagamento di un anticipo, non superiore al 50% dell'aiuto pubblico, per le sole operazioni materiali (investimenti). Esse attengono esclusivamente ad operazioni di investimento finanziate con Bandi emessi dal GAL a favore di beneficiari terzi. Tale anticipo va garantito da una fidejussione corrispondente al 100% dell'importo concesso. Per l'intervento 19.4, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, i GAL possono chiedere al competente Organismo Pagatore il versamento di un anticipo. L'importo dell'anticipo è limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione. Tale anticipo va garantito da una fidejussione corrispondente al 100% dell'importo concesso.
- **Acconti e saldo**

Il Bando ne definisce modalità e documentazione.

b10)) Varianti e proroghe

Sono disciplinate nella Convenzione

b11) Controllo

Tutte le domande di sostegno e di pagamento sono soggette ai controlli amministrativi effettuati dal Servizio competente. Sono previsti inoltre controlli in loco ed ex post su base campionaria.

4. Disposizioni specifiche per tipologia di intervento

➤ Sottomisura 19.1 Sostegno preparatorio

Salvo diverso orientamento dell'O.P., l'applicazione della sottomisura non avviene attraverso una autonoma procedura di selezione.

Il sostegno è subordinato al riconoscimento dell'ammissibilità del Partenariato e della Strategia che esso candida (non anche alla finanziabilità di essa).

Le spese ammissibili al sostegno sono solo quelle effettivamente sostenute dal Partenariato **dalla data di pubblicazione del bando per la selezione dei PSL alla data di presentazione della candidatura**. Le spese rimangono invece interamente a carico del Partenariato che risulti inammissibile soggettivamente, o candidi una strategia non ammissibile.

Per i partenariati non ancora formalmente costituiti alla data di presentazione del PSL, le spese debbono essere sostenute tutte dal **Soggetto Capofila**.

Tutti i costi devono essere esplicitamente finalizzati all'elaborazione della strategia di sviluppo locale; in particolare:

1. spese per le azioni relative alla consultazione delle Comunità/Istituzioni/Operatori ai fini della preparazione della strategia;
2. costi relativi alla progettazione delle SSL, comprese le spese per studi sulla zona interessata;
3. costi operativi e di personale, se direttamente connessi alle attività precedenti escluse spese per il personale dipendente dai soci dei GAL costituiti o in via di costituzione.

Il contributo pubblico è riconosciuto fino al 100% della spesa ammessa. L'importo del contributo non può superare la somma di € 50.000,00 per singolo PSL, fatto salvo il limite massimo delle somme accantonate; ove esse risultino insufficienti ad assicurare il contributo pro capite di 50.000 euro, esso sarà decurtato proporzionalmente per tutti i Gal.

Per quanto non espressamente indicato e disciplinato, si rinvia ai Regolamenti ed alla Scheda di Misura.

➤ **Sottomisura 19.2 Attuazione del PSL**

Il “Piano d'azione” traduce gli obiettivi della Strategia in azioni concrete. Nella sua elaborazione debbono essere rispettate, sia a livello di Piano preliminare che a livello di Piano definitivo, le prescrizioni della Tipologia di intervento 19.2 del PSR. In particolare:

A) le singole azioni/operazioni vanno distinte in:

A.1- Interventi ad attuazione diretta del GAL

A.2 - Interventi a bando

Gli interventi di cui al punto A.1.- “ad attuazione diretta del GAL”- sono realizzati selezionando, tramite apposita procedura di evidenza pubblica, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di appalti, i fornitori dei beni e i prestatori di servizi.

Tali operazioni possono attenersi a:

1. progettazione della strategia
2. animazione territoriale mirata alla sua implementazione
3. azioni di valorizzazione del potenziale produttivo dell'area, mediante:
 - creazione e/o sviluppo di reti
 - creazione e/o sviluppo di filiere corte e mercati locali, ovvero di filiere energetiche locali
 - altre azioni di valorizzazione del potenziale produttivo dell'area
4. azioni di valorizzazione dell'immagine dell'area;
5. azioni dirette a promuovere la qualità della vita in forma unitaria su tutto il territorio di riferimento;
6. progettazione di interventi complementari a quelli del PSR, finalizzati a canalizzare sul territorio altre risorse finanziarie sia comunitarie (fondi FESR, FSE, progetti comunitari, ecc.), che nazionali (statali, regionali, etc.);

7. azioni di cooperazione fra territori strettamente connesse alla strategia di sviluppo, che ne determinino un valore aggiunto.

Gli interventi di cui al punto **A.2 - Interventi a bando** - sono diretti a selezionare beneficiari diversi dal GAL; essi rispecchiano particolari esigenze locali espresse dal territorio, relativi anche a tipologie di intervento non previste nel PSR.

Per la selezione degli interventi riconducibili al PSR, il Piano d'azione fissa singolarmente le risorse finanziarie e mutua le procedure descritte e regolate nelle Linee Guida approvate con Determinazione direttoriale DPD 141/16 del 15/4/2016, nonché i criteri di selezione adottati dall'AdG.

Per le tipologie di intervento non previste nel PSR, fermo restando che il PSL deve indicare le motivazioni di coerenza con l'analisi che ne giustificano la previsione, il Piano d'azione deve indicare, singolarmente, le risorse assegnate, le aliquote di sostegno, i beneficiari (pubblici e/o privati con sede operativa nel territorio) selezionabili sulla base di appositi bandi circoscritti all'area GAL, le modalità di pubblicizzazione di essi, i requisiti di ammissibilità, i criteri di selezione, procedure e soggetti preposti alla valutazione, fasi di essa, modalità di chiusura della selezione, di pubblicizzazione dei relativi esiti, di reclamo, fasi e modi delle domande di pagamento, modalità di effettuazione del controllo, modalità e criteri di monitoraggio, ed ogni altra indicazione utile ad assicurare la trasparenza e la correttezza delle operazioni.

Allo scopo di garantire la dovuta tempestività e la necessaria omogeneità delle procedure, la Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento.

A tal fine, gli schemi di bando sono trasmessi al Servizio competente almeno 30 giorni prima della pubblicazione. Il Servizio può prospettare esigenze di riformulazione del bando proposto, che vincolano il GAL ad adeguarlo conformemente.

Tutte le operazioni attivate dal GAL devono essere realizzate all'interno del territorio del GAL, o interessarlo in maniera diretta.

L'applicazione delle procedure deve garantire la massima conoscibilità e trasparenza degli atti in ciascuna fase del procedimento.

Affinché sia garantita la massima trasparenza ed accessibilità, gli avvisi pubblici vanno redatti secondo i seguenti principi:

- chiarezza e comprensibilità e, quindi, accessibilità dei testi.
- chiarezza delle regole di accesso e di disciplina del rapporto Regione/ Beneficiario.
- chiarezza, correttezza e adeguata pubblicità delle regole concorsuali.

I Bandi sono pubblicati ai fini della decorrenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto, contemporaneamente sul sito del GAL e sul sito **www.psrabruzzo.it**

L'accesso agli atti e l'accesso civico saranno consentiti nei tempi e nei modi stabiliti dal Decreto Legislativo 33/2013.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia ai Regolamenti e alla scheda di Misura.

➤ **Sottomisura 19.3 “Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del GAL”**

La presente sottomisura sostiene:

- i progetti di cooperazione all'interno di uno stesso Stato Membro (cooperazione interterritoriale), progetti di cooperazione tra territori di più Stati membri, progetti di cooperazione con territori di paesi terzi (cooperazione transnazionale);
- il supporto tecnico preparatorio ai progetti di cooperazione, a condizione che i GAL (o altri attori locali) siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto.

I progetti debbono essere coerenti con gli ambiti tematici selezionati dai GAL nei rispettivi PSL ed in linea con le azioni attivate; a tal fine nei PSL dovranno essere indicati, per ciascuna azione di cooperazione, almeno i seguenti elementi essenziali:

- contenuti
- nesso tra azione di cooperazione e analisi
- partners
- categorie di operatori del territorio GAL che si intende coinvolgere
- risultati attesi
- cronoprogramma indicativo
- costo indicativo della preparazione
- costo totale indicativo, distinto tra sostegno preparatorio e costo diretto dell'operazione

Dopo l'ammissione a finanziamento della strategia, i progetti debbono essere dettagliati e sottoposti a valutazione del Servizio competente, al fine di accertarne coerenza con la Strategia e congruità della spesa sulla base degli specifici criteri di selezione.

A tal fine saranno impartiti dall'AdG successivi specifici indirizzi.

L'aiuto è concesso nella misura massima del 100% della spesa ammissibile

Per il sostegno preparatorio ai progetti di cooperazione, l'ammissibilità delle spese decorre dalla presentazione della domanda di aiuto, ed è subordinata alla positiva valutazione del progetto. Sono in ogni caso dichiarati inammissibili i progetti di cooperazione le cui spese preparatorie eccedano il 10% del costo totale della specifica operazione.

Per quanto non espressamente indicato e disciplinato, si rinvia ai Regolamenti ed alla Scheda di Misura.

➤ **Sottomisura 19.4 Spese di gestione e animazione dei GAL**

La sottomisura mira a supportare il funzionamento e la gestione amministrativa dei GAL nell'implementazione dei PSL e le attività di animazione della strategia. Per tali finalità il Piano finanziario del PSL non può prevedere, a pena di inammissibilità, una dotazione superiore al 22 % del valore complessivo della SSL.

Nell'ambito del tipo di operazione sono pertanto ammessi, in particolare:

costi per il personale (purchè selezionato con procedure aperte e trasparenti, nel rispetto della vigente normativa sull'instaurazione dei rapporti di lavoro e di quella a supporto delle pari opportunità), costi operativi, costi di formazione, costi per sviluppare attività di monitoraggio e valutazione della strategia, costi di pubblicizzazione dei bandi, costi di animazione (in particolare attività di informazione e promozione della strategia locale verso gli attori del territorio), costi di help desk ed altre attività volte ad aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.

L'aiuto concesso è pari al 100% delle spese ammissibili effettivamente sostenute nel corso dell'attuazione della SSL dopo l'approvazione di essa da parte del Servizio; le spese imputabili ad attività di animazione non possono essere inferiori al 30% del budget come sopra determinato.

Per quanto non espressamente indicato e disciplinato, si rinvia ai Regolamenti ed alla Scheda di Misura.

Pescara, 6/6/2016

*L'AdG
Dr. Antonio Di Paolo*